



CITTA' DI VITTORIA  
PROVINCIA DI RAGUSA

## Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione N. 324

Seduta del 26.06.2018

**OGGETTO:** Affidamento della riscossione coattiva mediante ruolo delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Vittoria all'Ente Nazionale Agenzia delle Entrate -Riscossione per i contribuenti con domicilio fiscale nelle province situate al di fuori della Sicilia e Riscossione Sicilia SpA per i contribuenti con domicilio fiscale nelle province siciliane

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei mese di giugno ore 12,40, Vittoria e nell'Ufficio Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

BILANCIO 2018	
INT. _____	
CAP. _____	
<b>MOVIMENTO CONTABILE</b>	
Stanz. di Bilancio	€. _____
Storni e variaz. Al Bilancio	€ _____
Stanz. Assestato	€. _____
Imp. di spesa assunti	€. _____
Disponibilità	€. _____
Impegno del presente atto	€. _____
Disponibilità residua	€. _____
Il Responsabile del Servizio Finanziario	

<i>COMPONENTI GIUNTA COMUNALE</i>	PRESENTI	ASSENTI
<i>SINDACO: AVV. Giovanni MOSCATO</i>	X	
<i>VICE SINDACO: Dott. Andrea LA ROSA</i>		X
<i>ASS.RE : Ing. Paolo NICASTRO</i>	X	
<i>ASS.RE: Avv. Valeria ZORZI</i>	X	
<i>ASS.RE: Sig. Daniele BARRANO</i>	X	
<i>ASS.RE: Avv. Alfredo VINCIGUERRA</i>	X	

con l'assistenza del Vice Segretario Generale , Dott. Salvatore Guadagnino il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

- VISTO l'Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l'art.186;
- VISTA la L.R. n.30/00 artt.12 e 16;
- VISTO il D.L.vo n.267/2000
- VISTA la seguente proposta

**Parere Regolarità Tecnica**

VISTA la presente proposta di Deliberazione  
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 26-06-2018

Il Dirigente  
  
F.to Guadagnino

**Parere Regolarità Contabile**

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di € \_\_\_\_\_ è imputata al \_\_\_\_\_

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente *Non implica impegno di spesa come risulta nella proposta della Direzione*

Vittoria, 26-06-2018

Il Dirigente  
**F.to Dott. Basile**

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

**IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TRIBUTI E SERVIZI DI FISCALITA' LOCALE  
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE**

**Premesso che:**

- la legge 05/06/2003, n. 131, in attuazione del riformato titolo V della Costituzione, espressamente riserva a favore dei Comuni un generale potere normativo ed amministrativo in materia di autonomia organizzativa e di svolgimento delle funzioni e delle attività pubbliche attribuite per legge;
- l'art. 14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dall'art.1 della legge 30/07/2010 n.122, dispone doversi considerare funzioni fondamentali dei comuni, tra le altre, "...a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", nell'ambito delle quali rientrano anche quelle inerenti la gestione e l'applicazione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali;
- l'art.52 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446, i quali, in attuazione ed in conformità al quadro normativo sopra richiamato, dispongono un'espressa riserva regolamentare, organizzativa e di gestione delle funzioni e delle attività di accertamento e riscossione inerenti la materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite ai Comuni per legge;

**TENUTO** conto che l'art.1 del Decreto Legge 193/2016 ha disposto:

- dal 1 luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia giustizia;
- dalla medesima data del 01/07/2017 l'attribuzione all'Agenzia delle Entrate di cui all'art.62 del D.Lgs.300/1999 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'art.3, comma 1 del D.L. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge 02/12/2005 n.248;
- che le citate funzioni sono svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito,

- dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il subentro a titolo universale di tale Ente nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle Società del Gruppo Equitalia, con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II e al titolo II, del D.P.R.602/1973;
- il comma 3 del citato art. 1 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera a), del citato D.L. 24/4/2017 n.50, convertito con legge 21/06/2017 n.96, stabilisce che detta Agenzia delle entrate – riscossione può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, delle società da esse partecipate;
- **Preso atto che:**
- in deroga a quanto sopra esposto, Riscossione Sicilia Spa costituisce a tutt'oggi soggetto preposto alla riscossione nazionale nell'ambito del territorio della Regione Sicilia alla quale continua ad essere affidato il relativo servizio pubblico, in ragione dell'art.3, comma 29-bis, del citato DL n.203/2005 e dell'art.2 della L.R.Sicilia 22/12/2005, n. 19;
- il citato art.1 del D.L. n.193/2016 non ha infatti previsto la soppressione di Riscossione Sicilia Spa;
- Riscossione Sicilia Spa non poteva e non può essere soppressa dallo Stato, costituendo essa stessa una società pubblica strumentale di proprietà per oltre il 99% della Regione Sicilia e per il residuo di Equitalia Spa (oggi dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni);
- Riscossione Sicilia Spa costituisce espressione dell'autonomia speciale riconosciuta a detta Regione in materia di entrate pubbliche ai sensi del combinato disposto di: art.116 della Costituzione; Statuto speciale della regione approvato con R.D.Lgs. 15/05/1946, n. 455; D.P.R. 26/07/1965 n. 1074; L.R. Sicilia 05/09/1990 n. 35; art.20 della L.R. Sicilia 12/05/2010 n. 11;
- che in deroga a quanto disposto dal citato art.1 del D.L.193/2016, il soggetto preposto alla riscossione nazionale nell'ambito del territorio della Regione Sicilia, è costituito da Riscossione Sicilia SPA, società strumentale interamente pubblica appositamente costituita per l'esercizio di tali funzioni, non operante nel libero mercato;
- che l'affidamento a Riscossione Sicilia non è soggetto al rispetto delle direttive Comunitarie in materia di appalti e concessioni pubbliche, né alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 50/2016 ed in generale alle disposizioni normative in materia di tutela della concorrenza;

**Considerato che in merito alla gestione della riscossione delle entrate comunali:**

- il comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n.50/2017, prevede ora che: *“a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”*;
- la necessità di dovere accelerare la riscossione delle proprie entrate anche in ragione della rilevanza assunta dalla stessa nell'ambito della nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti territoriali come modificata e integrata dal D.lgs.218/2011;
- di dovere dare attuazione ai principi di razionalizzazione, economicità, efficienza, efficacia, equità e più in generale di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa tenuto conto delle risorse a disposizione;

**Considerato** che sia Riscossione Sicilia spa che Agenzia Entrate-Riscossione hanno i poteri già propri di Equitalia come in particolare la formazione del ruolo.

**Considerato**, altresì, che sia Riscossione Sicilia spa che Agenzia Entrate-Riscossione devono conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede, nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo.

**Ritenuto** che i suddetti Enti abbiano tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività in parola, sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione, sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e di equità.

**Dato atto** che tutte le entrate del Comune, da quelle tributarie come le imposte patrimoniali ICI/IMU/TASI, la tassa sui rifiuti TARES/TARI, la tassa occupazione suolo ed aree pubbliche COSAP/ICP, alle entrate patrimoniali di diritto pubblico come le sanzioni amministrative al Codice della Strada, le sanzioni amministrative in genere il canone dei passi carrabili, i contributi relativi a servizi a domanda individuale quale le rette degli asili, del trasporto scolastico della mensa, dei servizi cimiteriali, fino alle entrate patrimoniali di diritto privato come gli affitti comunali ecc., se non riscosse nei termini ordinari delle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di una ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva, al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di Bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi no, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di Bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadini.

**Ritenuto** per le motivazioni qui espresse, ai sensi degli articoli 1 e 2 ed in generale di quanto disposto dal Capo I del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, necessario procedere ad affidare, come sopra specificato, la gestione e le funzioni inerenti la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali all'Agenzia delle entrate e Riscossione nonché a Riscossione Sicilia Spa, per il territorio siciliano in quanto la più praticabile per il perseguimento delle finalità sopra descritte;

**Dato atto** che tale affidamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli ad Essa consegnati dal Comune di Vittoria e che a tale scopo le Direzioni interessate provvederanno a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria;

**Dato atto** che non si deve dar luogo alla stipula di alcun atto convenzionale con i citati soggetti preposti alla riscossione nazionale in quanto sono regolati per legge tutti i rapporti e le condizioni di affidamento, compresi quelli patrimoniali, di remunerazione del servizio e rimborso dei costi;

**Dato atto** altresì che che gli oneri riconosciuti dall'art. 17 del D.lgs 112/1999 ai preposti la riscossione nazionale, evidenziano un costo massimo ad oggi in capo all'Ente del 3% delle somme incassate, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di notifica o delle spese esecutive nei soli casi previsti dalla legge;

**Visto** l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni;

**Richiamato** l'art. 42 del D.Lgs. 7/8/2000 n.267 che attribuisce al Consiglio Comunale la materia dell'organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi nonché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi.

**Dato atto** che in questa sede non occorre l'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa, pur avendo comunque l'atto rilevanza contabile per l'Ente;

Tutto ciò premesso, per gli altri motivi che saranno dedotti e per i provvedimenti conseguenziali

### **PROPONE**

- 1) Di formulare al Consiglio Comunale l'affidamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*" così come convertito dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, al nuovo unico soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 ed in generale del Capo I del citato decreto, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione nonché Riscossione Sicilia spa - per i debitori aventi domicilio fiscale nelle province della Regione Siciliana - l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Vittoria, come sopra riportate, tramite lo strumento del ruolo.
- 2) Dare atto che il suddetto affidamento, pur avendo rilevanza contabile per l'Ente non comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo affidati dalle Direzioni interessate.
- 3) Dare mandato alle Direzioni Tributi e Polizia Municipale di redigere la proposta da inviare al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 267/2000.
- 4) Dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Dirigenti  
  
F.to Guadagnino

### **La Giunta Comunale**

Vista la superiore proposta;

Visto L'OREL in Vigore;

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge;

### **DELIBERA**

1. Approvare quanto sopra esposto sia nella parte narrativa che propositiva.
2. Dichiarare, con separata votazione nelle forme di legge, il presente atto di immediata esecuzione.
3. Procedere alla pubblicazione della presente, attraverso gli Uffici competenti, ai sensi dell'art. 6 comma 1° della L.R. n. 11 del 26.06.2015.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

**IL SINDACO**  
f.to **Avv. Giovanni Moscato**

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
f.to **Ing. Paolo Nicastro**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE D.S. 46/18**  
f.to **Dott. Salvatore Guadagnino**

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° .....**

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

**SI CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 29.06.2018  
al 13.07.2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li .....

**SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE**  
**Vittoria li,**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL MESSO**

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° .....**

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

**SI CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 29.06.2018  
al 13.07.2018 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li .....

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data .....Per:

- Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;
- Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

- Per copia conforme per uso amministrativo

- Dalla Residenza Municipale, li.....

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**